Successioni e investimenti finanziari

Il ruolo di intermediari e dei professionisti

# INTERMEDIARI FINANZIARI NEL CASO DI COLLOCAMENTO DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ITALIANI ED ESTERI

Irene Braida

16 NOVEMBRE 2023

Classification : Internal

# Agenda

- Il regime fiscale ai fini delle imposte sui redditi delle quote/azioni di OICR italiani ed esteri cadute in successione
- Il processo di apertura delle successioni: il ruolo degli intermediari
- Peculiarità operative

Classification : Internal

# Il regime fiscale delle quote/azioni di OICR cadute in successione

- Il possesso di quote o azioni di OICR, sia di diritto italiano che di diritto estero, è suscettibile di generare, in capo al percettore, sia:
  - ✓ redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g), D.P.R. 917/1986 («TUIR»); che
  - ✓ redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater) TUIR.
- I **redditi di capitale** derivanti dall'investimento in quote di OICR comprendono:
  - ✓ i proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICR (proventi periodici);
  - ✓ i proventi conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote, determinati pari alla differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il loro costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.

Classification : Internal

# Il regime fiscale delle quote/azioni di OICR cadute in successione

- Sono invece **redditi diversi** i differenziali positivi o negativi – al netto dei redditi di capitale maturati – realizzati in sede di cessione, rimborso o liquidazione delle quote dell'OICR. Si precisa che, a seguito del D. Lgs. 44/2014, l'utilizzo, nel calcolo di tali differenziali, dei valori effettivi di acquisto e vendita (e non più dei valori risultanti dai prospetti periodici), comporta che la cessione, il rimborso e la liquidazione di quote di OICR non può **mai** generare una plusvalenza. In caso di differenziale negativo, emerge invece una **minusvalenza**, utilizzabile in base alle regole ordinarie.

Classification : Internal

# Il regime fiscale delle quote/azioni di OICR cadute in successione

- Il sesto comma dell'art. 26-quinquies, D.P.R. 600/1973 (OICR di diritto italiano) e il terzo comma dell'art. 10-ter, L. 77/1983 (OICR di diritto estero) prevedono che, ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione ad OICR italiani, si considera cessione a titolo oneroso anche *«il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza»*.

**Anche i trasferimenti di quote/azioni che avvengono a causa di successione sono da considerarsi fattispecie fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione della ritenuta**

Per effetto del D.Lgs. 47/2012

Classification : Internal

# Il regime fiscale delle quote/azioni di OICR cadute in successione

## Redditi di capitale

**Per la determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a ritenuta in sede di trasferimento delle quote/azioni di OICR a seguito di successione rileva, se positiva, la differenza tra il valore delle quote/azioni alla data di apertura della successione (data del decesso) e il loro costo medio ponderato («CMP») in capo al de cuius.**

In base al Cod.civ., gli effetti in capo all'erede si producono al momento in cui si è aperta la successione. In particolare, ex art. 459 «L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione»

## Redditi diversi (minusvalenze)

**Ai fini della determinazione dei redditi diversi, l'art. 68 c. 6, TUIR, dispone che in caso di acquisto per successione «si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione».**

Art. 16, c. 1, lett. c) TUS «Per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento», determinato «alla data di apertura della successione» (art. 8, TUS).

**L'erede assume quale costo fiscalmente rilevante delle quote/azioni, sia ai fini della determinazione dei redditi di capitale che dei redditi diversi il valore delle stesse risultante alla data di apertura della successione**

Classification : Internal

# Il regime fiscale delle quote/azioni di OICR cadute in successione

## Base imponibile

**Differenza tra valore delle quote/azioni alla data di apertura della successione (data del decesso) e il costo medio ponderato («CMP») delle stesse in capo al de cuius.**

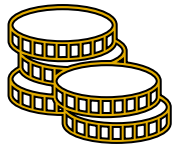

**Ritenuta a titolo di imposta del 26%**

**La base imponibile da tassare in capo al *de cuius* è determinata secondo le regole di tassazione ordinarie per le quote di OICR**

**Valore alla data di apertura >> Nel caso in cui il calcolo del valore delle quote/azioni non venga effettuato con periodicità giornaliera (ma ad esempio con periodicità settimanale, quindicinale, mensile), detti valori saranno assunti sulla base dell'ultimo prospetto disponibile (cfr. Circolare Assogestioni 53/2013)**

**La base imponibile può essere determinata riducendola della quota di proventi riferibili al patrimonio del fondo investito in titoli pubblici italiani ed esteri (DM 13 dicembre 2011), determinata sulla base dei due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare di realizzo**

**La base imponibile può essere determinata assoggettando alla previgente aliquota del 20% la quota parte di proventi riferibili ad importi maturati alla data del 30/06/2014 (c.d. zainetto fiscale )**

Classification : Internal

# Il regime fiscale delle quote/azioni di OICR cadute in successione

**Se la differenza tra il valore delle quote/azioni alla data di apertura della successione e il CMP del de cuius è negativa, si considera comunque avvenuto il trasferimento delle quote o azioni in conseguenza della successione e pertanto l'erede deve comunque assumere, quale costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni, il valore delle stesse risultante alla data di apertura della successione.**

**La minusvalenza maturata in capo al *de cuius* non può essere oggetto di successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali ossia di crediti, di debiti o di cespiti (cfr. Risoluzione AdE n. 120/E del 24 luglio 2001)**

***Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, il costo di acquisto in capo all'erede va aumentato dell'eventuale imposta di successione***

Circolare 19/E del 2013

| Trasferimenti a rapporti diversamente intestati | Determinazione dei redditi di capitale | Determinazione dei redditi diversi in regime amministrato | Situazione in capo all'erede e al donatario |
|---|---|---|---|
| **in caso di successione** | La **differenza positiva** tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del *de cuius* costituisce reddito di capitale da assoggettare a ritenuta ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973. | La **differenza negativa** tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del *de cuius* non costituisce una minusvalenza fiscalmente rilevante. | L'erede utilizzerà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il **valore delle quote o azioni risultante alla data di apertura della successione** sostanzialmente coincidente con il valore da assumere ai fini della determinazione dei redditi diversi (ossia con il **valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione e per titoli esenti da tali imposta, il valore normale alla data di apertura di successione**). |

Classification : Internal

# Il processo di apertura delle successioni: il ruolo degli intermediari

Il sostituto di imposta individuato dalla normativa fiscale per l'applicazione della ritenuta del 26% ai redditi determinati in capo al *de cuius* è quello previsto ordinariamente:

## OICR di diritto italiano

- **Società di gestione del risparmio** italiana che ha istituito il fondo
- **Intermediario depositario** di quote/azioni aderente direttamente/indirettamente a Monte Titoli S.p.A. (OICR con quote/azioni dematerializzate ed immesse in sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.)
- **Società di gestione del risparmio estera** che istituisce OICR di diritto italiano in Italia in regime di libera prestazione di servizi

## OICR di diritto estero

- **Soggetto incaricato dei pagamenti** (SIP / banca corrispondente), ovvero il soggetto che intermedia i pagamenti per conto dell'OICR
- **Intermediario depositario** di quote/azioni (OICR con azioni/quote dematerializzate immesse in sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.)
- Soggetto che interviene nella **riscossione** dei proventi, dietro specifico incarico.
- **Società di gestione del risparmio italiana** che istituisce OICR di diritto estero in regime di libera prestazione di servizi.

Classification : Internal

# Il processo di apertura delle successioni: il ruolo degli intermediari

- Per eseguire il trasferimento delle quote di OICR in caso di successione, l'intermediario dovrà riceverne notizia dagli eredi acquisendo apposita documentazione (e.g. certificato di morte, il testamento se presente, generalità, documenti identificativi degli eredi e grado di parentela con il de cuius, rinunce etc).
- L'intermediario procederà, dunque, a fornire l'attestazione dei rapporti intestati al de cuius alla data del decesso, necessaria per l'assoluzione degli obblighi fiscali in capo all'erede.
- Inoltre, l'erede dovrà fornire all'intermediario copia della dichiarazione di successione e della sua presentazione, oppure dichiarare per iscritto che non sussistono i presupposti per la presentazione di tale dichiarazione.

Classification : Internal

# Peculiarità operative

- Sotto il profilo civilistico, **gli effetti in capo all'erede si producono al momento in cui si è aperta la successione**, per cui quest'ultimo subentra nella posizione patrimoniale del *de cuius* fin da quella data (*ex tunc*).
- Nella prassi operativa, intercorre spesso un lasso di tempo notevole tra la data in cui si apre la successione e quella in cui il sostituto di imposta ne viene a conoscenza specie se le quote in successione sono collocate da un diverso intermediario rispetto al sostituto di imposta.
- L'intermediario, invece, viene a conoscenza dell'evento successorio solamente successivamente e fino a tale data ha continuato ad applicare il regime fiscale previsto in capo al *de cuius.*

Classification : Internal

# Peculiarità operative

Nella Risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001 l'Agenzia delle Entrate ha fornito, inter alia, importanti chiarimenti riguardo alla tassazione dei redditi diversi e di capitale nell'ipotesi di decesso dell'intestatario di un rapporto di amministrazione e custodia per cui è stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato (artt. 6 D.lgs. 461/1997), ovvero il regime fiscale naturale applicabile alle quote/azioni di OICR.

Le considerazioni relative ai redditi diversi di natura finanziaria appaiono superate con riferimento alle quote di OICR. Infatti, in base alle disposizioni attuali, non è più possibile realizzare redditi diversi positivi in relazione alla cessione/trasferimento di quote di OICR ma solamente minusvalenze.

Per i redditi di capitale percepiti ***dalla data del decesso alla data in cui l'intermediario ha conoscenza dell'apertura della successione***, la risoluzione ha chiarito che andrebbero assoggettati al medesimo regime fiscale applicabile nei confronti del *de cuius* (fatta salva la possibilità dell'erede di chiedere eventuali rimborsi ex art. 38, DPR 600/1973, qualora le imposte non fossero dovute ad esempio per effetto di un differente regime fiscale – es. in caso di erede non residente in Italia)

Classification : Internal

# Peculiarità operative

- Non ci sono ulteriori chiarimenti in relazione questa tematica. Molti intermediari aderiscono all'impostazione della risoluzione, ancorché risalente nel tempo ed antecedente alle modifiche intervenute sulla rilevanza fiscale dei trasferimenti di quote di OICR a causa di successione (non rilevanti ante D.Lgs. 147/2012). Un approccio diverso da quello della risoluzione, potrebbe comportare il re-processing da parte dell'intermediario dei redditi conseguiti dalla data del decesso a quella in cui ha notizia dell'apertura della successione, secondo il regime fiscale dell'erede, con evidenti complessità operative…
- Al termine della procedura di successione l'intermediario, su richiesta degli eredi, trasferisce le quote intestate al de cuius ai singoli rapporti di custodia/amministrazione degli eredi presso il medesimo o altro intermediario, ovvero ne consente il prelievo materiale, chiudendo la procedura.

Classification : Internal

# Grazie per l'attenzione!

Classification : Internal